

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno Vi

Mogadiscio, 11 ottobre 1955

Suppl. n. 1 al n. 10

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

	<i>pag.</i>
LEGGE 30 giugno 1954 n. 677: <i>Approvazione ed esecuzione dello Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad eccettare l'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.</i>	789
1955:	
DECRETI:	
DECRETO n. 191 di rep. del 25 agosto 1955: <i>Concessione cava pietrame al sig. Mohamed Abdi Mohamed.</i>	805
DECRETO n. 192 di rep. del 5 settembre 1955: <i>Approvazione della convenzione ospedaliera tra l'AFIS e l'Ordine dei Fatebenefratelli.</i>	806
DECRETO n. 193 rep. del 22 settembre 1955: <i>Nomina del sig. Abdurascid Ali Scermarche a membro effettivo Commissione Appello per la contribuzione sul reddito.</i>	810
DECRETO n. 194 rep. del 28 settembre 1955: <i>Nomina del sig. Anaclerio Mario a membro della commissione per le domande di importazione ed esportazione in sostituzione del sig. Ali Omar Scego.</i>	811
DECRETO n. 195 rep. del 29 settembre 1955: <i>Nuovi prezzi ammasso cereali provenienti dal raccolto di « gu » 1955.</i>	812
DECRETO n. 196 rep. dell'8 ottobre 1955: <i>Istituzione della festività del 12 ottobre.</i>	813

PARTE SECONDA

Ufficio del Notaio della Somalia: <i>Costituzione società «INCA» a r.l.</i>	815
S.I.C.I.S. - Società Industriale Commerciale Italo Somala: <i>Estratto verbale riunione Assemblea.</i>	815
Direzione Sviluppo Economico: <i>Avvisi ad opponendum: n. 1.</i>	816

PARTE TERZA

Nomine Capi Ufficio:	817
FELICE Dr. Arnaldo;	
RIZZETTO Dr. Fulvio.	

PARTE PRIMA

LEGGE 30 giugno 1954, n. 677.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note il 20 marzo 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

Art. 3.

Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere A e B, n. 2 dell'allegato A dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2200 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, altresì, ai fini del ritiro della moneta East-Africa, di cui alla stessa lettera A, ad anticipare alla Società per azioni « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia », costituita a Roma il 18 aprile 1950, la somma di lire 500 milioni, che sarà rimborsata nei termini e modi stabiliti con apposita Convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il presidente della Cassa, soggetta all'imposta fissa di registro di lire 500.

Art. 4.

La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo è eretta in ente di diritto pubblico, ed è soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sarà approvato lo statuto della Cassa.

Art. 5.

All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-1952.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1954.

EINAUDI

Scelba — Piccioni — Gava — Tremelloni — Martinelli
Visto, *il Guardasigilli*: De Pietro.

Accordo italo-britannico per l'amministrazione della Somalia e relativo scambio di Note.

Foreign Office, S. W. I.

20th March, 1954

Your Excellency,

I have the honour to refer to the conversations which have taken place between officials of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Government on the financial and economic provisions regarding the handover of Somalia

pursuant to the resolution of the United Nations General Assembly inviting Italy to accept the Trusteeship of Somalia. These have resulted in the understanding set out in the Memorandum attached to this Note.

I now have the honour to inform Your Excellency that the provisions of this Memorandum have been approved by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

If these provisions are likewise approved by the Italian Government, His Majesty's Government propose that this Note and the Italian Government's reply thereto in similar terms should be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

I have the honour to be, with the highest consideration,

Your Excellency's obedient Servant

(For the Secretary of State)

MICHAEL WRIGHT

His Excellency

Signor Tommaso GALLARATI SCOTTI

14 *Three Kings Yard*

Davies Street, W. 1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PICCIONI

Agreement between representatives of the Italian Government and representatives of his Majesty's Government on financial and economic provisions regarding the hand-over of Somalia to Italy pursuant to the resolution of the United Nations General Assembly inviting Italy to accept the trusteeship of Somalia.

1. The Memorandum of Provisional Agreement initialled and referred to on the 11th April, 1949, is cancelled.

2. In the event of it being impossible for technical or practical reasons for the Italian Government to have the new currency which they propose to introduce into Somalia ready in time for issue from D-Day, the provisions of Annex A will apply.

3. In the event of the currency being ready for issue from D-Day, the provisions of Annex B will apply.

4. D-Day means the date of arrival of the main portion of Italian troops and officials in the territory.

ANNEX A

1. The Territory will be handed over to the Italian Government on a « going concern » basis. That is to say that the existing British Administration will collect all revenue and meet all expenditure of administration up to the date of final hand-over, except that in any district where they have taken over at an earlier date the incoming Italian Administration (hereinafter called the « Italian Administration ») will

collect revenue and meet expenditure. From the date of final hand-over the Italian Administration will meet all expenditure, and collect all revenue, irrespective of the dates to which they may relate.

2. In order to avoid payments across exchanges, the following shall be the basis of the final financial settlement:

(a) The Italian Government will redeem all East African currency circulating in the Territory and will hand over all such redeemed currency to His Majesty's Government free of all cost to the latter (see also paragraph 3 below).

(b) The Italian Government undertake to settle all claims already raised or which may be raised in respect of materials taken by or services provided to the Forces of His Majesty's Government or Allied Forces or the British Administration during the British Occupation or during military operations preceding the occupation. Such claims shall include inter alia claims in respect of Seizures, Requisitions, Rentals, claims for losses of or damages to Property sustained as a consequence of acts of the Forces or Authorities of Allied or Associated Powers and claims arising from the presence, operations or actions of the Forces or Authorities of Allied or Associated Powers in Somalia.

(c) The Italian Government will make no claim against His Majesty's Government in respect of any alleged damage to or deterioration of or loss of Statal property in Somalia.

(d) His Majesty's Government will waive any claims in respect of:

(i) Improvements and additions to statal property.

(ii) Stocks of stores to be left behind by the British Administration on completion of hand-over.

(iii) Cost of relief given to or of repatriation of Italians during British Occupation.

(e) His Majesty's Government will waive all claims to the recovery from the Italian Government of any part of the net cost of the British Occupation of Somalia except as provided in paragraph (a) above.

The provisions of this sub paragraph shall not cover the value of any supplies or services which may have to be supplied to the Italian Armed Forces in connection with Operation Caesar at their request by His Majesty's Armed Forces or by the British Administration. Settlement for these shall be made in sterling in London.

3. The Italian Government will take the necessary steps as soon as possible after the completion of the hand-over to redeem all outstanding East African currency. Such steps shall include:

(a) Adequate publicity throughout the Territory of the redemption.

(b) The provision of an adequate number of exchange stations.

(c) A reasonable time for redemption but not too long. The Italian Government may use their discretion in redeeming East African Currency presented after the closing date. The Italian Government will inform His Majesty's Government of their proposals as soon as possible.

4. Prior to the issue of the new currency, any payments which have to be made by the Italian Administration will be made in East African currency. This will be supplied on demand to the Italian Administration by arrangement with the British Administration through the local banking organisation and the sterling equivalent will be debited to an account of the Ufficio Italiano dei Cambi in London. The Italian Government will redeem all East African currency circulating in the Territory, including the currency purchased against sterling under the above arrangements, and will hand over all such redeemed currency to His Majesty's Government free of all cost to the latter. The sterling amount debited as indicated above will, however, be recredited in the final settlement to an account of the Ufficio Italiano dei Cambi in London.

5. Prior to the issue of the new currency, East African currency shall remain legal tender in the Territory. Upon the issue of the new currency and until the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency, both the new currency and the existing East African currency shall be legal tender in the Territory. The Italian Government will communicate their proposals to His Majesty's Government with regard to the new currency which they propose to introduce, and particularly with regard to the method of fixing the rate of exchange so as to ensure until the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency, the establishment of proper cross rates between the new currency, East African currency, Metropolitan lira, sterling and United States dollar. Prior to the issue of the new currency, the Italian Administration will publish a proclamation fixing the rate of exchange between the new currency and East African currency which shall not be altered before the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency without prior consultation with His Majesty's Government.

6. The request of the Italian Government that as soon as possible after United Nations decision has been announced the present Administration should cancel the provision in the existing Proclamation, whereby the rate of exchange in Somalia between the Metropolitan lira and the East African shilling is fixed at Lire 480. East African shilling twenty, should be rescinded, will have early consideration by His Majesty's Government.

7. The Banca d'Italia, the Banco di Roma and the Banco di Napoli, or, in any case, one of them, shall be open and ready to operate as from D-Day.

8. It is anticipated that Barclay's Bank (Dominion, Colonial and Overseas) will close their branch before the final withdrawal of the British Administration and in that case Barclay's (Dominion, Colonial and Overseas) and the Italian banks will be free to arrange for the transfer to the latter from the former of accounts and cash cover the-

refor, book credits, collateral guarantees, etc., as usual in banking practice. The East African currency transferred in cash from Barclay's Bank (Dominion, Colonial and Overseas) to the Italian Banks shall be included in the amount of redeemed currency to be handed over to His Majesty's Government in accordance with paragraph 2 (a) above.

9. The Banks concerned will be requested to arrange detailed discussions in relation to the matters referred to in paragraph 8.

10. The Italian Administration shall honour all Import and Export Licences issued by the British Administration outstanding at the date of handover. Representatives of the Italian Government and His Majesty's Government shall meet to discuss any reorientation of the present Import and Export Programmes which may be necessary gradually to bring them more into line with future Italian Policy.

11. It is understood that the Italian Government will wish to constitute a fiscal Tobacco Monopoly and consequently will require the British American Tobacco Company to close down at or soon after the completion of the handover. It is therefore agreed that representatives of the Italian Government will discuss the matter direct with the British American Tobacco Company. Stocks or other assets, property of the British American Tobacco Company in Somalia, are private property and shall be so treated and the Company shall be at liberty to remove or dispose of them and to transfer any funds belonging to the Company or arising from the proceeds of sale of its property.

Foreign Office
Administration of African Territories
January, 1950

ANNEX B

1. The Territory will be handed over to the Italian Government on a « going concern » basis. That is to say that the existing British Administration will collect all revenue and meet all expenditure of administration up to the date of final hand-over, except that in any districts where they have taken over at an earlier date the incoming Italian Administration (hereinafter called the « Italian Administration ») will collect revenue and meet expenditure. From the date of final hand-over the Italian Administration will meet all expenditure, and collect all revenue, irrespective of the dates to which they may relate.

2. In order to avoid payments across the exchanges the following shall be the basis of the final financial settlement:

(a) The Italian Government will redeem all East African currency circulating in the Territory and will hand-over all such redeemed currency to His Majesty's Government free of all cost to the latter (see also paragraph 3 below).

(b) The Italian Government undertake to settle all claims already raised or which may be raised in respect of materials taken by or services provided to the Forces of His Majesty's Government of Allied Forces or the British Administration during the British Occupation or during military operations preceding the occupation. Such claims shall include inter alia claims in respect of Seizures, Requisitions, Rentals, claims for losses of or damage to Property sustained as a consequence of acts of the Forces or Authorities of Allied or Associated Powers and claims arising from the presence, operations or actions of the Forces or Authorities of Allied or Associated Powers in Somalia.

(c) The Italian Government will make no claim against His Majesty's Government in respect of any alleged damage to or deterioration of or losses of Statal property in Somalia.

(d) His Majesty's Government will waive any claims in respect of:

(i) Improvements and additions to Statal property.

(ii) Stocks of stores to be left behind by the British Administration on completion of handover.

(iii) Cost of relief given to or of repatriation of Italians during British Occupation.

(e) His Majesty's Government will waive all claim to the recovery from the Italian Government of any part of the net cost of the British Occupation of Somalia except as provided in paragraph (a) above. The provisions of this sub-paragraph shall not cover the value of any supplies or services which may have to be supplied to the Italian Armed Forces in connection with Operation Caesar at their request by His Majesty's Armed Forces or by the British Administration. Settlement for these shall be made in sterling in London.

3. The Italian Government will take the necessary steps as soon as possible after the completion of the hand-over to redeem all outstanding East African currency. Such steps shall include:

(a) Adequate publicity throughout the Territory of the redemption.

(b) The provision of an adequate number of exchange stations.

(c) A reasonable time for redemption, but not too long. The Italian Government may use their discretion in redeeming East African currency presented after the closing date.

The Italian Government will inform His Majesty's Government of their proposals as soon as possible.

4. The Italian Government undertake that stocks of the new currency which they propose to introduce into Somalia shall reach Mogadishu on or before D-Day. In the course of the ensuing four weeks this currency will be despatched by the Italian Administration with the assistance of the British Administration to centres in all areas of the Territory.

5. The Italian Administration will commence issue of the new currency for their payments to troops and for administrative expenses

as from D-Day, the date of arrival of the main portion of Italian troops and officials in the Territory but no general substitution will be commenced until after the completion of the hand-over.

6. Prior to the issue of the new currency, any payments which have to be made by Italian Administration will be made in East African currency. This will be supplied on demand to the Italian Administration by arrangements with the British Administration through the local banking organisation and the sterling equivalent will be debited to an account of the Ufficio Italiano dei Cambi in London. The Italian Government will redeem all East African currency circulating in the Territory, including the currency purchased against sterling under the above arrangements and will hand-over all such redeemed currency to His Majesty's Government free of all cost to the latter. The sterling amount debited as indicated above will, however, be recredited in the final settlement to an account of the Ufficio Italiano dei Cambi in London.

7. From D-Day until the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency both the new currency and the existing East African currency shall be legal tender in the Territory, and a Proclamation to this effect will be issued by the British Administration on or before D-Day. The Italian Government will communicate their proposals to His Majesty's Government with regard to the new currency which they propose to introduce and particularly with regard to the method of fixing the rate of Exchange so as to ensure until the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency, the establishment of proper cross rates between the new currency, East African currency, Metropolitan lira, sterling and the United States dollar. Prior to the issue of the new currency the Italian Authorities will fix the rate of Exchange between the new currency and East African currency which shall be included in the Proclamation referred to. The rate shall not be altered before the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency without prior consultation with His Majesty's Government.

8. From D-Day no East African currency shall be paid out by the Italian Administration and Italian Banks, and the Italian Administration shall provide Barclays Bank (Dominions Colonial and Overseas) with such new currency as they require in exchange for East African currency. Any East African currency which comes into the possession of the Italian Administration in this or any other way in Somalia up to the closing date for the conversion operation subject to the extension provided in paragraph 3 (c) shall be handed over to His Majesty's Government free as part of the arrangements for the conversion of the currency from the existing East African currency to the new currency.

9. As from D-Day the British Administration and the British Army in the Territory shall use the new currency or East African currency as they may require for all proper disbursement. Any new currency in the possession of the British Administration on their final withdrawal

after meeting their liabilities shall be handed over free to the Italian Administration.

10. The request of the Italian Government that as soon as possible after United Nations decision has been announced the present Administration should cancel the provision of the existing Proclamation, whereby the rate of exchange in Somalia between the Metropolitan lira and East African shilling is fixed at Lire 480. East African shilling twenty, should be rescinded, will have early consideration by His Majesty's Government.

11. The Banca d'Italia, the Banco di Roma and the Banco di Napoli or, in any case, one of them shall be open and ready to operate the new currency from D-Day.

12. It is anticipated that Barclays Bank (Dominions Colonial and Overseas) will close their branch before the final withdrawal of the British Administration and in that case Barclays Bank (Dominions Colonial and Overseas) and the Italian Banks will be free to arrange for the transfer to the latter from the former of accounts and cash cover therefor, book credits, collateral guarantees, etc., as usual in banking practice. The East African currency transferred in cash form Barclays Bank (Dominions Colonial and Overseas) to the Italian Banks shall be included in the amount of redeemed currency to be handed over to His Majesty's Government in accordance with Paragraph 2 (a) above.

13. The Banks concerned will be requested to arrange detailed discussions in relation to the matters referred to in paragraph 12.

14. The Italian Administration shall honour all Import and Export License issued by the British Administration outstanding at the date of the hand-over. Representatives of the Italian Government and His Majesty's Government shall meet to discuss any reorientation of the present Import and Export Programmes which may be necessary gradually to bring them more into line with future Italian policy.

15. It is understood that the Italian Government will wish to constitute a fiscal Tobacco Monopoly and consequently will require the British American Tobacco Company to close down at or soon after the completion of the hand-over. It is therefore agreed that Representatives of the Italian Government will discuss the matter direct with the British American Tobacco Company. Stocks of other assets, property, of the British American Tobacco Company in Somalia, are private property and shall be so treated and the Company shall be at liberty to remove or dispose of them and to transfer any funds belonging to the Company or arising from the proceeds of sale of its property.

Foreign Office
Administration of African Territories
January, 1950

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di segnare ricevuta della Nota del 20 marzo 1950 con cui Ella mi informa che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda ha approvato i termini, stabiliti del *Memorandum* qui allegato, dell'intesa raggiunta fra i rappresentanti del Governo del Regno Unito e del Governo italiano sulle disposizioni finanziarie ed economiche relative alla consegna della Somalia all'Amministrazione italiana.

In risposta ho l'onore di informarla che il Governo italiano per propria parte similmente approva i termini contenuti nel *Memorandum* sopracitato e nel testo italiano allegato alla presente Nota.

Il Governo italiano pertanto concorda con la proposta, avanzata dal Governo del Regno Unito, che la sua Nota e la presente risposta vengano considerate come costituenti un accordo fra i due Governi sulla materia.

Mi è gradita l'occasione, Signor Segretario di Stato, per rinnovare l'espressione della mia più alta considerazione.

T. GALLARATI SCOTTI

Sua Eccellenza

il Signor Ernest BEVIN, M. P.
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Foreign Office - S. W. 1.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli Affari Esteri
PICCIONI

Accordo tra i rappresentanti del Governo italiano ed i rappresentanti del Governo di Sua Maestà britannica sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia.

1. Il *Memorandum* sull'accordo provvisorio siglato ad referendum l'11 aprile 1949 è annullato.

2. Nel caso in cui, per ragioni di carattere tecnico o pratico, il Governo italiano si trovasse nell'impossibilità di avere disponibile in tempo per l'emissione a partire dal « giorno D », la nuova moneta che intende introdurre in Somalia, si applicheranno le disposizioni di cui all'Allegato A.

3. Nel caso in cui la nuova moneta fosse disponibile per l'emissione a partire dal « giorno D » si applicheranno le disposizioni di cui all'Allegato B.

4. Per « giorno D » si intende la data di arrivo nel territorio del grosso delle truppe e dei funzionari italiani.

ALLEGATO A

1. La consegna del territorio al Governo italiano verrà effettuata in base al concetto di una « azienda in condizione di funzionare ». Ciò significa che l'attuale Amministrazione britannica provvederà alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese di amministrazione fino alla data della consegna finale, fatta eccezione per quei distretti ove la consegna alla subentrante Amministrazione italiana (qui di seguito denominata Amministrazione italiana) avrà luogo in data anteriore e dove spetterà a quest'ultima la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. A partire dalla data della consegna finale l'Amministrazione italiana provvederà a fronteggiare tutte le spese ed a riscuotere tutte le entrate, indipendentemente dal periodo al quale possano riferirsi.

2. Al fine di evitare pagamenti che possano dar luogo a trasferimento di valuta, il regolamento finanziario finale avverrà sulle basi seguenti:

a) Il Governo italiano ritirerà tutta la moneta East-africa che circola nel territorio e consegnerà al Governo di Sua Maestà tutta la moneta così ritirata, senza alcuna spesa a carico di quest'ultimo (vedi anche successivo paragrafo 3).

b) Il Governo italiano si impegna a regolare tutte le richieste già presentate o che potessero essere presentate in relazione a materiali prelevati od a servizi resi alle Forze Armate del Governo di Sua Maestà od alle Forze Alleate od alla Amministrazione britannica durante la occupazione britannica o durante le operazioni militari che l'hanno preceduta. Tali richieste comprenderanno inter alia richieste relative a sequestri, requisizioni, affitti, richieste per perdite e danni alla proprietà sofferti in conseguenza di atti delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate, e richieste derivanti dalla presenza, operazioni od azioni delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate in Somalia.

c) Il Governo italiano non avanzerà nessuna richiesta al Governo di Sua Maestà per esseriti danni, deterioramento o perdita di bene di proprietà dello Stato in Somalia.

d) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta per:
1) miglioramenti ed incrementi apportati a proprietà dello Stato;

2) scorte in deposito che devono essere lasciate dalla Amministrazione britannica al termine della consegna;

3) spese di assistenza o di rimpatrio sostenute in favore di italiani durante l'occupazione britannica.

e) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta di rimborso dal Governo italiano delle spese nette sostenute a qualsiasi titolo per l'occupazione britannica della Somalia, ad eccezione di quanto previsto nel precedente paragrafo a).

Le disposizioni del presente sottoparagrafo non si applicano al corrispettivo di qualsiasi rifornimento o servizio che possa essere stato

effettuato a favore delle Forze Armate italiane, su loro richiesta, in relazione al piano Caesar, da parte delle Forze Armate di Sua Maestà o dall'Amministrazione britannica. Il relativo regolamento verrà effettuato in sterline a Londra.

3. Il Governo italiano adotterà il più sollecitamente possibile dopo il completamento della consegna, le misure necessarie per il ritiro di tutta la moneta East Africa in circolazione. Tali misure comprenderanno:

- a) un'adeguata pubblicità in tutto il Territorio, dell'operazione di cambio;
- b) l'apprestamento di un numero adeguato di uffici di cambio;
- c) un periodo ragionevole, ma non troppo lungo, per il cambio.

Resta in facoltà del Governo italiano di accettare moneta East Africa presentata per il cambio dopo la data di chiusura dell'operazione. Il Governo italiano informerà non appena possibile il Governo di Sua Maestà in merito alle disposizioni che intende adottare.

4. Prima della emissione della nuova moneta qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte dell'amministrazione italiana avrà luogo in moneta East Africa. Essa verrà fornita alla Amministrazione italiana su sua richiesta, d'intesa con l'Amministrazione britannica per tramite della locale organizzazione bancaria; il relativo controvalore in sterline verrà addebitato ad un conto dall'Ufficio Italiano dei Cambi in Londra. Il Governo italiano ritirerà tutta la moneta East Africa che circola nel Territorio, ivi compresa la moneta acquistata contro sterline secondo quanto prima previsto, e consegnerà tutta la moneta così ritirata al Governo di Sua Maestà senza alcuna spesa a carico di quest'ultimo. Tuttavia, l'ammontare in sterline addebitato come sopra verrà riaccreditato, nel regolamento finale, ad un conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi a Londra.

5. Prima della emissione della nuova moneta, la moneta East Africa continuerà ad avere corso legale nel Territorio. Dal momento della emissione della nuova moneta e fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa, tanto la nuova moneta quanto la moneta East Africa già esistente avranno corso legale nel Territorio. Il Governo italiano comunicherà al Governo di Sua Maestà le disposizioni circa la nuova moneta che si propone di introdurre, e particolarmente circa il metodo per stabilire il tasso di cambio, in modo da assicurare, fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa, la determinazione degli opportuni rapporti reciproci di cambio tra la nuova moneta, la moneta East Africa, la lira metropolitana, la sterlina ed il dollaro degli Stati Uniti. Prima della emissione della nuova moneta l'Amministrazione italiana pubblicherà un proclama nel quale verrà fissato il tasso di cambio tra la nuova moneta e la moneta East Africa; esso non sarà modificato, senza preventiva consultazione con il Governo di Sua Maestà, prima dello spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa.

6. La richiesta del Governo italiano affinché, il più sollecitamente possibile dopo l'annuncio della decisione delle Nazioni Unite, l'Amministrazione britannica provveda a revocare la disposizione contenuta nel Proclama attualmente in vigore, che fissa il tasso di cambio in Somalia tra la lira metropolitana e lo scellino East Africa nel rapporto di lire 480-20 scellini East Africa, sarà oggetto di pronta considerazione da parte del Governo di Sua Maestà.

7. La Banca d'Italia, il Banco di Roma ed il Banco di Napoli (oppure, in ogni caso, uno di tali Istituti) saranno aperti ed in condizioni di operare a partire dal « giorno D ».

8. Si prevede che la Barclays Bank (Dominion, Colonial and Overseas) chiuderà la propria filiale prima del ritiro finale dell'Amministrazione britannica; in tale ipotesi la Barclays Bank (D. C. and O.) e le Banche taliane potranno concordare il trasferimento, in conformità alla consueta prassi bancaria, dalla prima alle seconde, dei conti e relativa copertura in contanti, dei crediti chirografari, delle garanzie collaterali, ecc. La moneta East Africa trasferita in contanti dalla Barclays Bank (Dominion, Colonial and Overseas) alle Banche Italiane sarà inclusa nell'ammontare di moneta ritirata da consegnare al Governo di Sua Maestà secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2 a).

9. Le Banche suddette saranno invitate ad intendersi per discutere in dettaglio le questioni di cui al paragrafo 8.

10. L'Amministrazione italiana riconoscerà tutte le licenze di importazione e di esportazione rilasciate dalla Amministrazione britannica ed ancora valide alla data della consegna. Rappresentanti del Governo italiano e rappresentanti del Governo di Sua Maestà si riuniranno per discutere ogni modifica ai presenti piani di importazione e di esportazione che possa essere necessaria al fine di renderli gradualmente più conformi alla futura politica italiana.

11. Risulta che il Governo italiano desidera istituire un Monopolio fiscale di tabacco, e che di conseguenza richiederà alla British American Tobacco Company di cessare la propria attività al termine della consegna del Territorio, o subito dopo. Viene pertanto convenuto che i rappresentanti del Governo Italiano discuteranno la questione direttamente con la British American Tobacco Company. Le scorte od altre attività, di proprietà della British American Tobacco Co. in Somalia sono proprietà privata e saranno trattate come tale; la Compagnia potrà liberamente rimuovere o disporre, e trasferire ogni fondo liquido che le appartenesse o che dovesse acquisire quale ricavo della vendita della sua proprietà.

ALLEGATO B

1. La consegna del Territorio al Governo italiano verrà effettuata in base al concetto di «una azienda in condizione di funzionare». Ciò significa che l'attuale Amministrazione britannica provvederà alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese di amministrazione fino alla data della consegna finale, fatta eccezione per quei distretti ove la consegna alla subentrante Amministrazione italiana (qui di seguito denominata l'«Amministrazione italiana») avrà luogo in data anteriore e dove spetterà a quest'ultima la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. A partire dalla data della consegna finale l'Amministrazione italiana provvederà a fronteggiare tutte le spese ed a riscuotere tutte le entrate, indipendentemente dal periodo al quale possano riferirsi.

2. Al fine di evitare pagamenti che possano dar luogo a trasferimenti di valuta, il regolamento finanziario finale avverrà sulle basi seguenti:

a) Il Governo italiano ritirerà tutta la moneta East Africa che circola nel Territorio e consegnerà al Governo di Sua Maestà tutta la moneta così ritirata, senza alcuna spesa a carico di questo ultimo (vedi anche successivo paragrafo 3).

b) Il Governo italiano si impegna a regolare tutte le richieste già presentate o che potessero essere presentate in relazione a materiali prelevati od a servizi resi alle Forze Armate del Governo di Sua Maestà od alle Forze Alleate od alla Amministrazione britannica durante la occupazione britannica o durante le operazioni militari che l'hanno preceduta. Tali richieste comprenderanno inter alia richieste relative a sequestri, requisizioni, affitti, richieste per perdite o danni alla proprietà sofferti in conseguenza di atti delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate, e richieste derivanti dalla presenza, operazioni od azioni delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate in Somalia.

c) Il Governo italiano non avanzerà nessuna richiesta al Governo di Sua Maestà per asseriti danni, deterioramenti o perdite di beni di proprietà dello Stato in Somalia.

d) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta per:

1) miglioramenti ed incrementi apportati a proprietà dello Stato;

2) scorte in deposito che devono essere lasciate dalla Amministrazione britannica al termine della consegna;

3) spese di assistenza e di rimpatrio sostenute in favore di italiani durante l'occupazione britannica.

e) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta di rimborso dal Governo italiano delle spese nette sostenute a qualsiasi titolo per l'occupazione britannica della Somalia, ad eccezione di quanto previsto nel precedente paragrafo a). Le disposizioni del presente sottoparagrafo non si applicano al corrispettivo stato effettuato a fa-

vore delle Forze Armate italiane, su loro richiesta, in relazione al piano Caesar da parte delle Forze Armate di Sua Maestà o della Amministrazione Britannica. Il relativo regolamento verrà effettuato in sterline a Londra.

3. Il Governo italiano adotterà, il più sollecitamente possibile dopo il completamento della consegna, le misure necessarie per il ritiro di tutta la moneta East Africa in circolazione. Tali misure comprenderanno:

a) una adeguata pubblicità, in tutto il Territorio, dell'operazione di cambio;

b) l'apprestamento di un numero adeguato di uffici di cambio;

c) un periodo ragionevole, ma non troppo lungo, per il cambio.

Resta in facoltà al Governo italiano di accettare moneta East Africa presentata per il cambio dopo la data di chiusura dell'operazione. Il Governo italiano informerà non appena possibile il Governo di Sua Maestà in merito alle disposizioni che intende adottare.

4. Il Governo italiano s'impegna a far giungere a Mogadiscio per il «giorno D», o anteriormente, quantitativi della nuova moneta che si propone di introdurre in Somalia. Durante le quattro settimane successive tale moneta verrà inviata, a cura della Amministrazione italiana e con la collaborazione dell'Amministrazione britannica ai centri in tutte le zone del Territorio.

5. L'Amministrazione italiana inizierà l'emissione della nuova moneta per i propri pagamenti alle truppe e per le spese amministrative a partire dal «giorno D», cioè dalla data di arrivo del grosso delle truppe e dei funzionari italiani nel Territorio; tuttavia la sostituzione generale della moneta non avrà inizio prima che venga completata la consegna del Territorio.

6. Prima della emissione della nuova moneta qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte dell'Amministrazione italiana avrà luogo in moneta East Africa. Essa verrà fornita all'Amministrazione italiana su sua richiesta, d'intesa con l'Amministrazione britannica per tramite della locale organizzazione bancaria; il relativo controvalore in sterline verrà addebitato ad un conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi in Londra. Il Governo italiano ritirerà la moneta East Africa che circola nel Territorio, ivi compresa la moneta acquistata contro sterline secondo quanto prima previsto e consegnerà tutta la moneta così ritirata al Governo di Sua Maestà senza alcuna spesa a carico di quest'ultimo. Tuttavia l'ammontare in sterline addebitato come sopra verrà riaccreditato, nel regolamento finale, ad un conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi in Londra.

7. A partire dal «giorno D» e fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa, tanto la nuova moneta quanto la moneta East Africa già esistente avranno corso legale nel Territorio ed un Proclama in tal senso verrà emanato dall'Amministrazione

britannica il « giorno D » o anteriormente. Il Governo italiano comunicherà al Governo di Sua Maestà le disposizioni circa la nuova moneta che si propone di introdurre, e particolarmente circa il metodo per stabilire il tasso di cambio, in modo da assicurare, fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa, la determinazione degli opportuni rapporti reciproci di cambio tra la nuova moneta, la moneta East Africa, la lira metropolitana, la sterlina, ed il dollaro degli Stati Uniti. Prima della emissione della nuova moneta l'Amministrazione italiana fisserà il tasso di cambio tra la nuova moneta e la moneta East Africa; tale tasso verrà indicato nel Proclama di cui sopra e non sarà modificato, senza preventiva consultazione con il Governo di Sua Maestà, prima dello spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa.

8. A partire dal « giorno D » l'Amministrazione italiana e le banche italiane non effettueranno pagamenti in moneta East Africa, e la Amministrazione italiana fornirà alla Barclays Bank (Dominion Colonial & Overseas), in cambio di moneta East Africa, quei quantitativi di nuova moneta che le dovessero occorrere. Tutta la moneta East Africa che, in questo o in altri modi, dovesse in Somalia venire in possesso dell'Amministrazione italiana fino alla data di chiusura dell'operazione di cambio (salva l'estensione prevista al paragrafo 3 c) sarà consegnata al Governo di Sua Maestà senza spese, in applicazione dell'intesa per il cambio dell'attuale moneta East Africa nella nuova moneta.

9. A partire dal « giorno D » l'Amministrazione britannica e le Forze Armate Britanniche nel Territorio faranno uso, per ogni pagamento, della nuova moneta e della moneta East Africa, a seconda delle loro necessità. Qualsiasi ammontare di nuova moneta in possesso della Amministrazione britannica, al momento del suo ritiro definitivo e dopo che avrà fatto fronte ai propri impegni, verrà consegnato alla Amministrazione italiana senza spese.

10. La richiesta del Governo italiano, affinché, il più sollecitamente possibile dopo l'annuncio della decisione delle Nazioni Unite, la Amministrazione britannica provveda a revocare la disposizione contenuta nel Proclama attualmente in vigore che fissa il tasso di cambio in Somalia tra la lira metropolitana e lo scellino East Africa nel rapporto di lire 480 = 20 scellini East Africa, sarà oggetto di pronta considerazione da parte del Governo di Sua Maestà.

11. La Banca d'Italia, il Banco di Roma ed il Banco di Napoli (oppure, in ogni caso, uno di tali Istituti) saranno aperti ed in condizione di operare nella nuova moneta a partire dal « giorno D ».

12. Si prevede che la Barclays Bank (Dominion, Colonial and Overseas) chiuderà la propria filiale prima del ritiro finale dell'Amministrazione britannica, in tale ipotesi la Barclays Bank (D. C. & O.) e le banche italiane potranno concordare il trasferimento, in conformità alla consueta prassi bancaria, dalla prima alle seconde, dei conti e relativa copertura in contanti, dei crediti chirografari, delle garan-

zie collaterali, ecc. La moneta East Africa trasferita in contanti dalla Barclays Bank (Dominion, Colonial & Overseas) alle Banche italiane sarà inclusa nell'ammontare di moneta ritirata da consegnare al Governo di Sua Maestà secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2 a).

13. Le Banche suddette saranno invitate ad intendersi per discutere in dettaglio le questioni di cui al paragrafo 12.

14. L'Amministrazione italiana riconoscerà tutte le licenze di importazione e di esportazione rilasciate dall'Amministrazione britannica ed ancora valide alla data della consegna. Rappresentanti del Governo Italiano e rappresentanti del Governo di Sua Maestà si riuniranno per discutere ogni modifica ai presenti piani di importazione e di esportazione che possa essere necessaria al fine di renderli gradualmente più conformi alla futura politica italiana.

15. Risulta che il Governo italiano desidera istituire un Monopolio fiscale del tabacco, e che di conseguenza richiederà alla British American Tobacco Company di cessare la propria attività al termine della consegna del Territorio, o subito dopo. Viene pertanto convenuto, che i rappresentanti del Governo italiano discuteranno la questione direttamente con la British American Tobacco Company. Le scorte od altre attività di proprietà della British American Tobacco Co. in Somalia sono proprietà privata e saranno trattate come tali; la Compagnia potrà liberamente rimuovere o disporre, e trasferire ogni fondo liquido che le appartenesse e che dovesse acquisire quale ricavo della vendita della sua proprietà.

Foreign Office
Amministrazione dei Territori Africani
Gennaio 1950

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli Affari Esteri
PICCIONI

DECRETO n. 191 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto n. 2357 del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952;

VISTI i decreti Amministratoriali n. 139 di rep. in data 22 novembre 1951 e n. 142 di rep. in data 20 settembre 1952 che disciplinano le concessioni e l'esercizio di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda presentata in data 3 giugno 1955 dal Sig. Mohamed Abdi Mohamed intesa ad ottenere una cava di pietrame della superficie di mq. 1000 sita a Sud Est dell'Ospedale Forlanini;

SENTITO il parere del Servizio Geo-minerario;

Decreta:

Art. 1.

E' concesso al Sig. Mohamed Abdi Mohamed l'esercizio di una cava di pietrame sita a Sud Est dell'Ospedale Forlanini e segnata nella planimetria allegata al Decreto stesso.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente Decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nell'allegato disciplinare.

Mogadiscio, li 25 agosto 1955.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 11, foglio n. 149.

Mogadiscio, li 19 settembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 192 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato D.P.R. n. 2357;

RAVVISATA l'opportunità di affidare all'Ordine di S. Giovanni di Dio, detto dei Fate-bene-Fratelli, la gestione dell'Ospedale di Chisimaio, per una migliore assistenza morale e materiale dei malati.

VISTA la Convenzione all'uopo stipulata in data 30 agosto 1955 e ritenuto di doverla approvare;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SENTITO il Comitato Interpartitico;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la Convenzione Ospedaliera stipulata il 30-8-1955 tra l'A.F.I.S. e l'Ordine dei Fatebenefratelli, per la gestione dell'Ospedale di Chisimaio.

Art. 2.

Le spese derivanti dalla applicazione della suddetta Convenzione faranno carico all'art. 48 del bilancio di previsione per l'esercizio 1955 e corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari.

Mogadiscio, li 5 settembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 11, foglio n. 179.

Mogadiscio, li 4 ottobre 1955.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

CONVENZIONE OSPEDALIERA

L'anno millenovecentocinquantacinque, addì 30 del mese di Agosto in Mogadiscio, e precisamente nel Palazzo dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, sono presenti:

a) il Dott. Silvio Dallolio il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (d'ora innanzi indicata in questo atto con la sigla A.F.I.S.) giusta D.A. n. 30 rep. in data 28 marzo 1955;

b) il M.R. Frà Natale Paolini, Padre Provinciale dell'Ordine dei Fatebene-Fratelli, il quale agisce in nome e per conto della Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio detto dei Fatebene-Fratelli (in appresso indicato brevemente come « Provincia ») avente sede in Milano, Via S. Vittore n. 12, e ciò giusta lettera di autorizzazione in data 19 luglio 1955, del Priore Generale dell'Ordine, Fr. Mosé Bonardi;

i quali, premesso e confermato:

A) che l'ordine dei Fatebene-Fratelli è altamente benemerito e noto in tutto il mondo per l'assistenza che esso presta quotidianamente ai 37.000 malati ricoverati nelle sue case ospedaliere, e che la sola provincia Lombardo-Veneta dell'ordine gestisce presentemente 14 Case Ospedaliere, con circa 5000 letti;

B) che l'Ordine dei Fate-Bene-Fratelli si è dichiarato disposto a prendere in affitto l'Ospedale di Chisimaio, in precedenza visitato, e ad assumere in proprio la gestione alle condizioni appresso indicate;

C) che l'Ordine anzidetto, disponendo di personale specializzato per la gestione ospedaliera e la cura dei malati, dà ogni garanzia di efficace assistenza, sia sul piano sanitario che su quello materiale e morale, in favore dei ricoverati;

D) che è desiderio dell'AFIS assicurare ai malati accolti nell'ospedale di Chisimaio una migliore assistenza, realizzando al contempo una riduzione nelle spese di funzionamento di detto Ospedale;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO:

Art. 1.

L'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) cede in gestione alla provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio, detto dei Fate-Bene-Fratelli, che accetta, l'Ospedale di Chisimaio (Basso Giuba - Somalia) nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova. La cessione comprende gli immobili, quali essi risultano dallo stato di consistenza e dalla planimetria, allegati rispettivamente sub A e B al presente contratto, nonché i mobili, le attrezzature e le dotazioni risultanti dall'inventario, allegato sub C al presente contratto, il quale ha valore di massima e dovrà essere aggiornato all'atto della consegna dell'Ospedale.

Art. 2.

La presente convenzione ha la durata di nove anni, a decorrere dalla data della effettiva consegna dell'Ospedale, la quale dovrà risultare da apposito verbale di consegna. Dalla stessa data decorreranno oneri ed attività relativi, per le due parti contraenti.

Art. 3.

Il canone annuo di concessione viene stabilito in So. 1 (somali 1) da corrispondersi entro il primo mese di ciascun anno.

Art. 4.

La presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza, per successivi periodi di 5 anni, salvo che venga disdetta da una delle parti, con almeno sei mesi di preavviso.

Art. 5.

L'Ospedale di Chisimaio, oggetto della presente convenzione, viene ceduto in gestione alla Provincia per esclusivo scopo ospedaliero.

La Provincia si impegna pertanto a mantenere l'attuale destinazione e a gestirlo in modo da assicurare la migliore assistenza sanitaria, morale e materiale ai degenti. In conseguenza, dalla data della decorrenza della presente convenzione, la Provincia si assume ogni e qualsiasi spesa inerente alla gestione del suddetto Ospedale, impegnandosi inoltre:

a) a mantenere presso l'Ospedale il personale medico, sanitario e ausiliario occorrente per il buon funzionamento dello stabilimento;

b) a curare la manutenzione degli immobili; per eventuali ampliamenti degli immobili e per nuove opere, la Provincia sottoporrà i relativi progetti tecnici alla preventiva approvazione dell'Amministrazione, la quale concorrerà nelle spese con un contributo straordinario da stabilire caso per caso;

c) a curare la buona manutenzione, l'uso e la conservazione dei mobili, delle attrezzature e delle dotazioni, provvedendo a proprie spese alla periodica sostituzione di quanto divenisse inservibile;

d) ad applicare le tariffe e le norme ora in vigore e quelle che fossero in seguito stabilite dall'A.F.I.S. in materia sanitaria, nonché le disposizioni e direttive che fossero impartite dalle Autorità competenti;

e) a fornire all'A.F.I.S. i dati statistici e le notizie che fossero richieste, e a consentire eventuali periodiche ispezioni tecniche;

f) ad accogliere tutti i pazienti bisognosi di cure ospedaliere o di pronto soccorso senza distinzione di censo, di razza o religione;

g) a non svolgere nell'ambito ospedaliero alcuna propaganda religiosa nei confronti dei non cattolici;

h) a provvedere l'Ospedale di adeguate attrezzature, medicinali e dotazioni in genere.

Art. 6.

A titolo di contributo forfettario, per le spese di gestione e funzionamento dell'Ospedale, l'A.F.I.S. corrisponderà trimestralmente ed in via anticipata alla Provincia, nella persona del suo Rappresentante in Somalia, la somma di So. 45.000 (Somali quarantacinquemila).

Tale contributo si intende concesso a copertura forfettaria delle rette di degenza e delle prestazioni sanitarie comunque effettuate, riferentesi a malati paganti e non paganti. Resta convenuto che gli introiti realizzati dall'Ospedale per rette di degenza, corrisposte ai sensi delle tariffe in vigore, sia da parte di privati, sia da parte della Cassa Assicurazioni Sociali della Somalia, andranno a beneficio della Provincia.

Qualora, nel trimestre, la media giornaliera dei degenti fosse superiore ai sessanta, il contributo forfettario di cui sopra sarà aumentato in ragione di So. 250 (somali duecentocinquanta) per ogni presenza trimestrale, eccedente sessanta unità.

Art. 7.

L'A.F.I.S. consente che la Provincia prelevi gratuitamente presso il Deposito Centrale Materiali Sanitari, nei limiti delle sue disponibilità, medicinali e materiali di medicazione fino alla concorrenza di So. 5.000 (somali cinquemila) per ogni trimestre.

Art. 8.

Per quanto riguarda il personale autoctono di ruolo attualmente in servizio presso l'Ospedale, esso avrà la facoltà di chiedere il trasferimento ad altro ente sanitario dell'A.F.I.S. Qualora esso preferisca invece continuare a prestare servizio presso l'Ospedale di Chisimaio, e la Provincia desideri avvalersi della sua opera, il personale stesso continuerà ad essere amministrato dall'A.F.I.S. ed i rispettivi emolumenti saranno in tal caso, detratti dal contributo forfettario di cui all'art. 6.

Il personale italiano sarà sostituito entro due mesi dalla data delle consegne.

Per le suore in servizio presso l'Ospedale di Chisimaio, la Provincia prenderà diretti accordi con il Vicariato Apostolico di Mogadiscio.

Art. 9.

Eventuali accordi di dettaglio e complementari alla presente convenzione, che si rendessero necessari per la sua migliore esecuzione, potranno essere presi, mediante scambio di lettere, tra l'A.F.I.S. e la Provincia.

Art. 10.

In caso di inadempienza grave da parte del Concessionario, o in seguito ad accordi fra le parti, la presente convenzione potrà essere rescissa anche prima della sua scadenza. In ogni caso, la Provincia, non potrà richiedere o pretendere alcun indennizzo o compenso per migliorie apportate all'Ospedale in parola durante la sua gestione.

Art. 11.

La presente Convenzione ospedaliera, mentre impegna la Provincia dalla data della sua sottoscrizione, non sarà impegnativa per l'A.F.I.S. se prima non verrà approvata nei modi di legge.

Le consegne dell'Ospedale dovranno effettuarsi entro sei mesi dalla comunicazione alla Provincia della avvenuta approvazione.

Art. 12.

La presente convenzione essendo stipulata nell'interesse dell'Amministrazione è esentata da imposta di registro e bollo; la sua registrazione seguirà pertanto gratuitamente.

Art. 13.

La Provincia prende atto della disposizione in base alla quale l'A.F.I.S. non può assumere in proprio impegni eccedenti la data di scadenza del mandato fiduciario.

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

f.to: SILVIO DALLOLIO

f.to: Fr. NATALE PAOLINI GIOVANNI
Provinciale Fate Bene Fratelli

DECRETO n. 193 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2358;

VISTO il decreto n. 67 di rep. in data 15 ottobre 1950, relativo alla nomina della commissione di appello prevista dall'art. 36 del proclama n. 8 del 12 agosto 1944, con il quale fu istituita la contribuzione sul reddito;

VISTO il decreto n. 121 di rep. del 21 giugno 1955 con il quale il Dr. Luciano Falco, Consigliere di Governo di 2^a classe, è stato nominato membro effettivo della commissione stessa;

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione nella carica di membro effettivo di detta commissione del Dr. Luciano Falco che ha lasciato l'incarico per congedo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Abdurascid Ali Scermarke è nominato membro effettivo della

Commissione di Appello previsto dall'art. 36 del proclama n. 8 del 12 agosto 1944 citato nelle premesse, in sostituzione del Dr. Luciano Falco.

Mogadiscio, li 22 settembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco

VISTO e Registrato - Reg. n. 11, foglio n. 160.

Mogadiscio, li 30 settembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 194 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2358;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357 precitato;

VISTO il D. A. 10 luglio 1954, n. 83 di rep., relativo alla costituzione della Commissione consultiva per l'esame delle domande d'importazione e di esportazione;

VISTO il D. A. 21 maggio 1955, n. 103 di rep., relativo alla nomina a membro della Commissione su specificata del Sig. Ali Omar Scego e del Sig. Mohamed Ali Nur;

CONSIDERATA l'opportunità di determinare la cessazione dall'incarico del Sig. Ali Omar Scego, da membro della predetta Commissione;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla nomina del Sig. Anacclerio Mario a membro della Commissione stessa, e del Sig. Abdullahi Mohamud a membro, con funzioni di segretario, della Commissione medesima, in sostituzione, rispettivamente, del Dr. Zanasi Marcello e del Sig. Mohamed Ali Nur;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 25 giugno 1955 il Sig. Ali Omar Scego cessa dall'incarico di membro della Commissione consultiva per l'esame delle domande di importazione e di esportazione;

Art. 2.

Con decorrenza 8 settembre 1955 il Sig. Abdullahi Mohamud è nominato membro, con funzioni di segretario, della predetta Commissione, in sostituzione del Sig. Mohamed Ali Nur.

Art. 3.

Con decorrenza 10 settembre 1955 il Sig. Anaclerio Mario è nominato membro della Commissione anzidetta, in sostituzione del Dr. Zanasi Marcello.

Mogadiscio, li 28 settembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

*VISTO e Registrato - Reg. n. 11, foglio n. 169.
Mogadiscio, 3 ottobre 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.*

DECRETO n. 195 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il decreto n. 54 del 15 aprile 1955 che autorizza il conferimento volontario all'ammasso, ai depositi cereali del « Credito Somalo », del granoturco e della dura del raccolto di gu 1955 e che determina il prezzo di ammasso del granoturco;

VISTO il decreto n. 162 del 9 agosto 1955 che determina il prezzo di ammasso della dura e fissa il contingente dei cereali da conferire;

RICONOSCIUTA la necessità, in relazione alle quotazioni del mercato, di stabilire nuovi prezzi per i cereali da conferirsi;

SENTITO il Comitato previsto dall'art. 2 del Regolamento per la gestione degli ammassi approvato con decreto, in data 21 ottobre 1954, n. 96;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

L'Ente « Credito Somalo » corrisponderà ai conferenti all'ammasso dei cereali, i seguenti prezzi:

a) per il granoturco, di normali caratteristiche organolettiche, e avente un grado di umidità non superiore al 12%, So. 34 (trentaquattro) al sacco di kg. 90 netti (merce nuda), reso franco Centri di raccolta del Credito Somalo;

b) per la dura bianca So. 40 (quaranta), per la dura aburas So. 34 (trentasette), per la dura rossa So. 33 (trentatré) al sacco di sei taniche (kg. 96 circa netti) reso franco magazzini di Baidoa.

Mogadiscio, li 29 settembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

*VISTO e Registrato - Reg. n. 11, foglio n. 184.
Mogadiscio, li 4 ottobre 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.*

DECRETO n. 196 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952 numero 2357;

VISTO il decreto n. 154 di rep. del 28 dicembre 1951;

VISTO il decreto n. 60 di rep. del 14 aprile 1952;

VISTA l'Ordinanza n. 17 di rep. in data 6 settembre 1954 riguardante la Bandiera della Somalia;

Decreta:

Art. 1.

Il giorno 12 ottobre è considerato festivo ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 154 di rep. del 28 dicembre 1951.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data odierna.

Mogadiscio, li 8 ottobre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

*VISTO e Registrato - Reg. n. 11, foglio n. 205.
Mogadiscio, li 11 ottobre 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.*

PARTE SECONDA

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Il giorno 29 settembre 1955, con atto pubblico, a mio rogito, n. 1032 di repertorio, registrato il 30 settembre 1955 al n. 614 Atti Pubblici, è stata costituita la Società, a responsabilità limitata, « INCA - Industria Conserve Alimentari », con sede in Mogadiscio.

La Società ha per oggetto sociale la produzione ed il commercio di prodotti alimentari comunque conservati, la trasformazione ed il commercio dei sottoprodotti, derivati ed affini, con facoltà di compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed anche finanziarie ed immobiliari necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia, con ordinanza 6 ottobre 1955.

Mogadiscio, li 8 ottobre 1955.

Il Notaio della Somalia
M. Giotola

S. I. C. I. S. SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE ITALO SOMALA Sede in Afgoi

Estratto del verbale della riunione d'Assemblea

Il giorno 16 settembre 1955 s'è riunita in Mogadiscio, presso il mio studio notarile, l'Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria della intestata Società, che ha approvato le relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, la ripartizione degli utili e la modifica dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

Il relativo verbale, a mio rogito, repertorio n. 960, registrato il 29 settembre 1955 al n. 612 Atti Pubblici Vol. VI, è stato omologato dallo Ill.mo Signor Giudice della Somalia con suo decreto 3 ottobre 1955 e depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Mogadiscio al n. 247 del Registro delle Società, in data 6 ottobre 1955.

Mogadiscio, li 8 ottobre 1955.

Il Notaio della Somalia
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Bascir Hagi Mussa ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Chisimaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

PARTE TERZA

DECRETO 20 settembre 1955, n. 369744 - registrato dal Magistrato ai Conti il 30 settembre 1955 - Reg. n. 11, foglio n. 157.

Con decorrenza 18 settembre 1955, in sostituzione del dott. FULVIO RIZZETTO, Direttore della Direzione per lo Sviluppo Sociale, in missione fuori del Territorio, è incaricato della reggenza della Direzione predetta il dott. Arnaldo FELICE.